

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1365}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAMBALE, NOVELLI, DIVELLA, GIACCO, LUMIA,
MANGIACAVALLO, SAONARA**

Norme in materia di tutela dell'embrione umano
e di tecniche di procreazione assistita

Presentata il 31 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli enormi passi in avanti fatti dalla scienza e dalla tecnica nel campo della procreazione medicalmente assistita sollevano problematiche complesse che coinvolgono la sfera etica di tutti noi, laici e cattolici. Episodi anche recentissimi dimostrano come gli interventi nel campo della riproduzione umana non possano essere affidati all'etica dei singoli operatori: non a sproposito è stata usata, di fronte alle gravi speculazioni sui legittimi desideri di padri infertili o madri sterili, perpetrate nell'assenza di una pur minima normativa, l'espressione « *Far West legislativo* ». Da tempo dottrina e giurisprudenza sono impegnate a delimitare e circoscrivere la sfera privata individuale intangibile da parte della legge statale. Se appaiono lontane dalla nostra cultura giuridica leggi che prescrivessero, ad esempio,

il numero minimo o massimo di figli per una coppia, il nostro ordinamento si preoccupa giustamente di tutelare con pienezza ed efficacia i diritti del nascituro concepito con metodo « naturale ». Identica tutela va apprestata per il nascituro frutto di generazione cosiddetta artificiale: non sono più ammissibili situazioni d'incertezza. La legge non può non preoccuparsi di fornire a tale tipo di procreazione le stesse garanzie che assistono quella naturale: l'esito sperato del processo di fecondazione, è sempre la nascita di un nuovo essere umano. La difesa della persona, la tutela del diritto primario del nascituro sia sotto il profilo della salute in senso globale che sotto quello del diritto ad uno *status* certo e garantito, gli obblighi di mantenimento ed assistenza che l'intera società deve assumere nei suoi confronti, non solo

giustificano, ma impongono un intervento legislativo in questa materia.

La presente proposta di legge parte da un approccio al problema che è pienamente laico, non ideologico, né confessionale e si propone di definire le condizioni minime condivise da tutte le culture portatrici di quei valori che hanno come riferimento imprescindibile la persona umana. Soprattutto essa vuole rappresentare un tentativo, crediamo riuscito, di recepire in pieno le conclusioni del Comitato nazionale di bioetica.

I punti caratterizzanti tale proposta riguardano:

a) i criteri di accesso alle tecniche (articolo 3): senza porre ingiustificate discriminazioni fra inseminazione omologa o eterologa, l'accesso è consentito soltanto a coppie di adulti eterosessuali stabilmente legate da comunità di vita affettiva, per la prevalenza dell'interesse del nascituro, che qui si afferma su altri, ad avere due genitori, anche ove non vi sia coincidenza tra quelli legali e quelli genetici. Le legislazioni di Paesi civilissimi e di grande tradizione giuridica, come l'Austria, l'Ungheria, la Norvegia, la Svezia, l'Australia, d'altra parte, prevedono come essenziale il requisito dell'esistenza di una coppia così come delineata;

b) la tutela della libertà della formazione del consenso prestato alle tecniche di fecondazione assistita. Il principio del consenso, costituzionalmente garantito (articolo 13 e 32 secondo comma, della Carta costituzionale), si pone al centro della liceità dell'attività biomedica, poiché esprime un'opzione di fondo a favore dei diritti del paziente prima che ai doveri del medico, che, proprio nel consenso, trovano legittimazione ed il loro stesso fondamento. Ma il semplice consenso — come si afferma anche nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa — non può essere sufficiente. Perché sia garantita la piena consapevolezza delle scelte effettuate dai coniugi si è scelto (articolo 4) di far carico

alle coppie che intendano ricorrere alla procreazione assistita di esprimere il loro preventivo consenso innanzi al giudice tutelare competente per territorio. Così come previsto nella recente legislazione francese (legge n. 654 del 1994, recante la firma di Simone Veil);

c) il divieto di qualsiasi forma di manipolazione genetica sugli embrioni o la produzione di questi a scopi diversi da quello di ottenere una gravidanza (articolo 2) e di qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza (articolo 5);

d) l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di un registro nazionale cui devono afferire tutti i centri che intendano esercitare le tecniche per la procreazione assistita e, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un osservatorio permanente per fornire notizie sulle tecniche di riproduzione assistita e seguirne e valutarne l'impatto sociale e psicologico presso le famiglie (articoli 6 e 7);

e) l'articolo 8 prevede, infine, severe sanzioni di carattere penale per chiunque violi le disposizioni della legge.

Nella consapevolezza che l'evoluzione scientifica aprirà nuovi scenari ancora inimmaginabili, ci appare importante fissare dei punti fermi validi anche per il futuro. Quelli che ispirano questa proposta rispondono alla naturale aspettativa di paternità e maternità nel rispetto del nascituro. Confidando nell'accantonamento della sterile contrapposizione tra sub-culture politiche, con questo atto si è inteso dare un contributo per il superamento del colpevole silenzio dei legislatori, fissando appunto dei principi largamente condivisibili. I tempi sembrano imporre scelte difficili ma ormai improcrastinabili: non è fuori luogo richiamare il senso di responsabilità di tutti i deputati per un impegno di civiltà che metta il nostro Paese al passo con le legislazioni più evolute.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Principi generali).

1. La tutela del nascituro è il criterio di riferimento centrale per la valutazione delle diverse opzioni procreative.

2. I figli nati con procreazione assistita hanno diritto ad uno *status* certo e al mantenimento, alla istruzione e alla educazione da parte dei genitori, e ad essere allevati nell'ambito della propria famiglia.

3. Gli embrioni umani sono sottratti ad ogni selezione e ad ogni forma di manipolazione genetica e di sperimentazione, salvo il caso in cui ciò avvenga a fini direttamente terapeutici, cioè che vi sia un beneficio diretto per lo stesso embrione per cui si interviene.

ART. 2.

(Tutela dell'embrione umano).

1. Al fine di garantire la tutela dell'embrione umano sono vietati:

a) ogni pratica di procreazione assistita ispirata a pregiudizi razziali;

b) il prelievo di gameti ed embrioni per destinarli a procreazione assistita senza il consenso esplicito dei soggetti sui quali si interviene;

c) ogni sfruttamento commerciale o industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali ed ogni forma di commercio, di intermediazione e pubblicità;

d) la produzione di embrioni finalizzata alla sperimentazione o alla ricerca, o alla manipolazione genetica, prescindendo dall'obiettivo di ottenere una gravidanza e al di fuori del caso indicato al comma 3 dell'articolo 1;

e) la scissione embrionaria precoce, la clonazione e l'ectogenesi a fini procreativi; la produzione di ibridi o chimere e gli impianti interspecifici sia a fini procreativi sia a fini di ricerca.

ART. 3.

(Accesso alle tecniche di procreazione assistita).

1. Possono accedere alla tecniche di procreazione assistita le coppie di adulti maggiorenni di diverso sesso, coniugate o almeno stabilmente legate da una comunità di vita e di amore che perdura da almeno tre anni, in età potenzialmente fertile e affette da sterilità debitamente accertata.

2. Sono vietate:

a) l'ovodonazione e l'embriodonazione a favore di donne in età non più fertile;

b) ogni forma di fecondazione assistita richiesta da coppie di persone dello stesso sesso;

c) la fecondazione assistita richiesta da una donna sola;

d) la fecondazione assistita attuata dopo la morte di uno dei due coniugi;

e) la fecondazione assistita richiesta da coppie che non forniscono le garanzie di stabilità indicate al comma 1.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e sentito il Comitato nazionale di bioetica, individua le strutture abilitate a diagnosticare la sterilità e definisce i criteri e le modalità per la diagnosi.

ART. 4.

(Manifestazione di volontà e consenso informato).

1. Le coppie che si rivolgono ai centri di riproduzione assistita hanno il diritto-do-

vere di essere informate sui tipi e sulle tecniche di procreazione assistita e su tutte le conseguenze di natura giuridica da essa derivanti.

2. La volontà della coppia di accedere a tecniche di procreazione assistita è espressa al giudice tutelare competente per territorio, secondo le modalità definite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla manifestazione di volontà discende irrevocabilmente l'attribuzione della paternità e della maternità del figlio nato con procreazione assistita.

3. La coppia ha diritto di scegliere il tipo e la tecnica di procreazione assistita. La scelta, indicata nell'atto di manifestazione di volontà di cui al comma 2, vincola l'intervento sanitario.

ART. 5.

(Maternità surrogata).

1. Ogni atto di disposizione del corpo umano, che non sia vietata dalla legge, può essere compiuto soltanto in forma gratuita, a pena di nullità.

2. È vietata altresì qualsiasi forma di surrogazione della madre, di prestito o di affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza. Qualsiasi contratto in tal senso è nullo.

ART. 6.

(Regolamento dei centri per la procreazione assistita).

1. È istituito presso il Ministero della sanità un registro nazionale di tutti i centri e gli ambulatori per le pratiche di procreazione assistita.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione necessaria per la creazione e il funzionamento di ogni struttura sia pubblica che privata.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della

sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato nazionale di bioetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di controllo dei centri di cui al presente articolo.

4. Centri o professionisti che praticassero la procreazione artificiale senza specifica autorizzazione sono perseguiti a norma di legge.

ART. 7.

(Osservatorio permanente).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un osservatorio permanente con il compito di analizzare l'impatto sociologico e psicologico delle pratiche di fecondazione assistita. L'osservatorio è istituito con decreto del Ministro per la solidarietà sociale di concerto con il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'osservatorio predispone il materiale informativo sui tipi e sulle tecniche di riproduzione assistita nonché sulle conseguenze di ordine sociologico, psicologico e giuridico risultanti dalle analisi svolte e dai dati raccolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla diffusione ed all'accesso al predetto materiale informativo da parte delle strutture pubbliche e dei cittadini.

3. Il Ministro per la solidarietà sociale presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sulla base dei dati raccolti e delle analisi svolte dall'osservatorio, allo scopo di valutare l'adequazione della legislazione vigente in materia.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le norme di cui agli articoli 2 e 5 è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni, con la multa da 10 a 100 milioni di lire e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.

2. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita senza il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 4, ovvero violando l'obbligo previsto al comma 3 dello stesso articolo 4, è punito con la reclusione fino ad un anno e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni.

4. Chiunque effettua le pratiche di procreazione assistita al di fuori dei centri e ambulatori pubblici e privati autorizzati ai sensi dell'articolo 6 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da 50 a 200 milioni di lire e con l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due anni. Alla stessa pena soggiace il direttore sanitario o il responsabile del centro.

